



## PARTE SPECIALE “M”

Reati di criminalità organizzata e con finalità di  
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Carpi,

## **1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO**

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai delitti di criminalità organizzata e per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p. comma 6, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, per tutti gli altri commi la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall'art. 416 ter c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'art. 74 DPR 90/309, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo previsto dall'art. 407 comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p., la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, da quattrocento a mille

quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da "chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Secondo la costante giurisprudenza, perché si abbia associazione occorre la formazione e permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio

criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino).

Premesso ciò, per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso per la commissione di una serie non determinata di delitti (vincolo associativo), per aversi, invece, concorso di persone nel reato continuato, occorre invece che l'accordo intervenga in via occasionale, per la realizzazione di uno o più reati specificamente predeterminati

Inoltre:

- il promotore è colui che, facendosi iniziatore dell'associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso;
- l'organizzatore è colui che coordina l'attività dei singoli associati per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione;
- capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Per la realizzazione del reato occorre il dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita dell'associazione.

Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
02	Art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Per la descrizione della fattispecie di carattere generale si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo inerente l'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).

Il legislatore ha inteso assoggettare promotori, costitutori, organizzatori e partecipi di associazioni di tal fatta ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto in relazione all'ipotesi associativa comune e ciò al fine di prevenire e reprimere più efficacemente l'attività criminosa di sodalizi volti alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

### **Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati**

## **ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PAGAMENTI**

La Società potrebbe incorrere nel pericolo di effettuare acquisti di merce che per qualità, quantità o prezzo possono essere di provenienza illecita, laddove – ad esempio – la merce acquistata ha un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo corrente di mercato.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società effettua numerosi acquisti rivolgendosi a fornitori privati con i quali ha stabilito rapporti di fidelizzazione.

### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;

- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

### **Protocolli preventivi**

**La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:**

- ha nominato un Responsabile Acquisti (da mansionario), che deve avere requisiti personali e professionali quali l'onorabilità, il vincolo stabile di assunzione con l'Ente, la competenza nell'area di assunzione;

- procedura per gli acquisti che prevede che ricevuta la richiesta di acquisto, il Responsabile Acquisti verifichi che tale richiesta contenga:
  - l'indicazione del soggetto richiedente;
  - la tipologia del prodotto richiesto;
  - la quantità del prodotto richiesto;
  - la data entro cui occorre consegnare la fornitura;
  - la stima del valore di acquisto;
  - le specifiche tecnico/produttivo/qualitativo;
- procedura per la individuazione e valutazione dei fornitori, la quale prevede che il Responsabile Acquisti scelga il fornitore sulla base dei seguenti criteri:
  - organizzazione del Fornitore;
  - qualità della fornitura;
  - tempi di consegna;
  - prezzi di consegna della fornitura;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti scritti;
- nomina di un Responsabile Magazzino (da mansionario), che deve avere requisiti personali e professionali di onorabilità, vincolo stabile di assunzione con la Società, competenza tecnica nell'area di assunzione;
- il Responsabile Acquisti, concluso il contratto di acquisto, ne invia copia all'Amministrazione per i controlli di loro competenza;
- l'Amministrazione:
  - a) predisporre la riconciliazione tra quanto pagato e quanto risulta in fattura;
  - b) controllare che vi sia coincidenza tra il destinatario del pagamento e colui che ha emesso la fattura;
  - d) controllare che il pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario su conto intestato a colui che ha emesso la fattura;
- procedura per il controllo della merce ricevuta che prevede i seguenti controlli:
  - integrità dell'imballo;
  - corrispondenza tra la merce ordinata e la merce consegnata;
  - corrispondenza dei codici ordinati rispetto a quelli consegnati;
  - corrispondenza tra la data prevista per la consegna e la consegna effettiva;
- procedura per il controllo qualitativo della merce che prevede che il controllo a campione riguardi il marchio apposto sulla merce e qualora il controllo dia esito positivo questo viene comunicato al Responsabile Acquisti ed al Responsabile Amministrativo;
- procedura di contestazione della merce, in caso di controllo negativo che prevede:
  - l'indicazione del controllo effettuato;
  - il soggetto che ha effettuato il controllo;
  - l'esito del controllo;



- l'invio della lettera di contestazione al fornitore;
- il reso del prodotto e la richiesta di nota di accredito.

#### **Altri protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

#### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

### **INCASSI**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società effettua numerosi incassi a mezzo bonifici bancari o assegni non trasferibili.

#### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia cambiari di importo superiore a € 1.000,00;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) per importi complessivamente superiori ad € 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

## Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- tracciabilità di tutte le fasi dell'incasso;

- nomina di un Responsabile Incassi, nominato da mansionario, i cui requisiti devono essere quello dell'onorabilità, del vincolo stabile di assunzione nella Società, della competenza nell'area di assunzione;
- procedura incassi tramite bonifici bancari, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:
  - vi sia corrispondenza tra gli incassi e le fatture di vendita;
  - il pagamento provenga direttamente da parte di colui che ha ricevuto la merce;
  - il pagamento sia frutto di una transazione tra colui che effettua il pagamento e la Società;
  - gli Istituti di Credito utilizzati abbiano sede in Italia o in altro paese straniero, ad eccezione di quelli con sede nei cosiddetti "paradisi fiscali";
 una procedura incassi tramite assegni, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:
  - l'assegno provenga dal destinatario della merce
  - sia intestato alla Società;
  - abbia la clausola "non trasferibile";
  - sia versato su un c/c intestato alla Società.
- procedura incassi tramite assegni, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:
  - l'assegno provenga dal destinatario della merce
  - sia intestato alla Società;
  - abbia la clausola "non trasferibile";
  - sia versato su un c/c intestato alla Società.

#### **Altri protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

#### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

## **FINANZIAMENTI CHIESTI AD ISTITUTI BANCARI E/O INTERMEDIARI FINANZIARI**

Il finanziamento richiesto agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari potrebbe esporre la Società stessa ai reati di cui sopra allorché lo stesso venga richiesto ad Istituti che non garantiscano trasparenza e tracciabilità del finanziamento stesso, o abbiano sede nei cosiddetti “paradisi fiscali”.

In tal caso, infatti, potrebbe accadere che denaro di provenienza illecita venga utilizzato dalla società e, quindi, immesso sul mercato in modo lecito.

Infatti, potrebbe accadere che l'operazione di finanziamento in conto capitale o in conferimento Soci sia lo schermo per far entrare nel patrimonio dell'Ente denaro o beni in natura (macchinari, immobili, ecc.) illeciti, in quanto provento di reato e che – attraverso l'utilizzo da parte dell'Ente - questo stesso denaro o gli stessi beni vengano rimessi sul mercato in modo lecito (riciclaggio, art. 648 bis c.p.) o vengano utilizzati all'interno dell'Ente (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p.).

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società – ad oggi – ha chiesto all'anno solo un finanziamento in quanto ha ottime liquidità e vi è ricorso allorché lo stesso era un finanziamento utile in sé.

Non è da escludere che anche in futuro la Società possa farvi nuovamente ricorso.

### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

## Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- ha nominato un Responsabile dei Finanziamenti (da mansionario), che deve avere requisiti personali e professionali quali l'onorabilità, il vincolo stabile di assunzione nella Società, l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di richiesta del finanziamento;
- evidenza scritta delle modalità di scelta dell'Istituto di Credito o dell'Intermediario Finanziario scelto, dovendo, nella scelta, guardare:
  - a) che gli Istituti bancari o gli Intermediari finanziari siano presenti sul territorio nazionale;
  - b) l'immagine degli stessi nell'opinione pubblica;
  - c) l'affidabilità e la serietà del vertice dell'Istituto o dell'Intermediario;

- d) i tassi di interesse applicati;
- e) le condizioni apposte per la concessione del finanziamento;
- invio scritto del nome dell'Istituto prescelto da parte del Responsabile Finanziamenti all'Organo Dirigente;
- inoltro per iscritto dell'accoglimento della scelta dell'Istituto di Credito per l'erogazione del finanziamento da parte dell'Organo Dirigente al Responsabile Finanziamenti;
- invio periodico di report all'Organo dirigente e all'OdV dell'andamento del finanziamento richiesto;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte con l'Istituto di Credito o l'Intermediario Finanziario che ha erogato il finanziamento;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

#### **Altri protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

#### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

### **FINANZIAMENTI SOCI MEDIANTE CONFERIMENTO DI DENARO E/O BENI**

L'attività di richiesta di finanziamento ai Soci nella forma dell'aumento di capitale o in conto finanziamento Soci, può esporre l'Azienda al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Infatti, potrebbe accadere che l'operazione di finanziamento in conto capitale o in conferimento Soci sia lo schermo per far entrare nel patrimonio dell'Ente denaro o beni in natura (macchinari, immobili, ecc.) illeciti, in quanto provento di reato e che – attraverso l'utilizzo da parte dell'Ente - questo stesso denaro o gli stessi beni vengano rimessi sul mercato in modo lecito

(ricettazione, art. 648 c.p., riciclaggio, art. 648 bis c.p.) o vengano utilizzati all'interno dell'Ente (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p.).

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società è ricorsa al finanziamento mediante conferimento di denaro e/o beni da parte dei soci.

### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali

o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

### **Protocolli preventivi**

#### **La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:**

- l'Organo Dirigente delibera per iscritto il finanziamento soci;
- procedura relativa al finanziamento soci mediante apporti in denaro che prevede la nomina di un Responsabile del finanziamento, che deve avere requisiti personali e professionali quali l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- il Responsabile del finanziamento deve valutare che:
  - a) la somma offerta provenga direttamente dal Socio;
  - b) la somma provenga da un Istituto Bancario non avente sede in uno dei cosiddetti "paradisi fiscali" o avente sede fittizia;
  - c) il denaro sia versato su un conto corrente intestato alla Società mediante bonifico bancario;
  - d) il Socio dia prova lecita della provenienza del denaro;
- invio periodico di report all'Organo dirigente e all'OdV dell'andamento del finanziamento;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte durante il finanziamento;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

#### **Altri protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi



### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

## **INVESTIMENTI**

Investimenti nella forma delle joint venture possono essere operazioni sospette ai fini del reato di antiriciclaggio ed esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Per joint venture si intende un accordo di collaborazione con cui due o più imprese, pur mantenendo ognuna la propria indipendenza giuridica, necessitano di collaborazione per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale che vede l'utilizzo sinergico delle risorse portate da ciascuna impresa ma anche un'equa suddivisione dei rischi legati all'investimento.

Utilizzando, pertanto, lo schermo della joint venture potrebbe accadere che la Società decida di investire denaro di provenienza illecita, perché provento di reato (ad esempio denaro "in nero"), attraverso la partecipazione in altre aziende, riuscendo – in tal modo - ad immetterlo sul mercato in modo lecito.

Per evitare questo, occorre che le operazioni fra società siano volte alla trasparenza e tracciabilità dei movimenti di denaro, siano giustificate da politiche aziendali, siano rivolte ad imprese con le quali vi possa essere sinergia di risorse.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società non ha investito né intende investire in altre Società, pertanto, si ritiene che il rischio commissione dei reati de quo sia gestito.

## **CONTRATTI E SPONSORIZZAZIONI**

L'attività relativa ai contratti e alle sponsorizzazioni può esporre l'Ente al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Potrebbe, infatti, accadere che l'Ente decida di investire denaro ottenuto illecitamente, in quanto provento di reato, come ad esempio denaro proveniente da transazioni "in nero" in contratti di servizi o beni immateriali (es. pubblicità) e/o sponsorizzazioni, consentendo in tal modo il riutilizzo dello stesso in forma lecita, ovvero mascherando tramite un contratto di sponsorizzazione un'operazione atta alla creazione di fondi extrabilancio a disposizione per il recupero di pratiche illecite.

#### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società ha investito in passato e ritiene in futuro di investire in sponsorizzazioni.

#### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società, qualora in futuro dovesse stipulare contratti di sponsorizzazione - adottando i presidi di tutela sottoindicati - potrà vedersi ridotto il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Regole di condotta**

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte di sponsorizzazione;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione dei contratti, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in sponsorizzazioni (rispetto alla somma impiegata e al ritorno di immagine per l'ente);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

### Protocolli preventivi

#### **La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:**

- ha nominato il Responsabile preposto al processo di cui sopra, che deve avere requisiti personali e professionali quali l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- criteri di scelta del destinatario della sponsorizzazione quali:
  - a) la serietà della persona fisica/Società che si intende sponsorizzare;
  - b) immagine nell'opinione pubblica;
  - c) solidità economica del destinatario della sponsorizzazione;
  - d) congruità della somma da sponsorizzare rispetto al ritorno di immagine;
  - e) oggetto della sponsorizzazione;
  - f) durata della sponsorizzazione;

- tracciabilità delle proposte dei contratti provenienti dalle varie parti coinvolte con invio delle stesse all'Organo Dirigente per un parere;
- pagamenti effettuati solo su conti correnti intestati ai destinatari della sponsorizzazione;
- emissione di fattura da parte del destinatario dell'importo della cifra sponsorizzata;
- controllo che il destinatario della sponsorizzazione non faccia pagamenti a favore della Società sponsorizzatrice e se questi vi sono controllo:
  - dell'esistenza della fattura di vendita;
  - dell'effettiva consegna del bene oggetto della transazione;
  - delle modalità di pagamento;
- invio di report periodico all'Organo dirigente e all'OdV circa l'andamento del contratto;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte con il soggetto e/o la Società destinataria del contratto;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

#### **Altri protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

#### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

### **RICHIESTA E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI DA PARTE DELLA P.A. ITALIANA O COMUNITARIA**

## Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, ed all'analisi dei documenti aziendali è emerso che in passato la Società abbia beneficiato di contributi da parte di Enti Pubblici.

E', altresì, emerso che:

- la Società non ha mai posto in essere condotte fraudolente per trarre in inganno il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un contributo, una sovvenzione o un finanziamento pubblico (es. non sono state comunicate correttamente tutte le condizioni ed i rischi dell'operazione oggetto di finanziamento);
- il Responsabile di un servizio all'interno della Società non ha mai omesso di comunicare all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente ed un vantaggio per la Società;
- a seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno alla Società non ha mai violato un sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di:
  - utilizzare i dati ivi contenuti in modo illecito, come, ad esempio, per trarre vantaggi ai fini del mantenimento di un contributo pubblico;
  - inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente intestato a un ente pubblico;
- la Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio concedessero un finanziamento, una sovvenzione o un contributo pubblico non ha mai:
  - dato o promesso danaro od altra utilità non dovuti;
  - dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, regali, denaro, omaggi che esulassero dalle normali pratiche commerciali;
  - predisposto budget di spesa non veritieri e restituito somme di denaro al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
  - assunto alle proprie dipendenze persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
  - concesso sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

- pagato compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze mai effettuate;
  - pagato fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni mai effettuati o per importi superiori al valore reale dei beni stessi;
  - stipulato contratti per l'acquisto di beni con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati;
  - assunto comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio;
- la Società, dopo aver ottenuto dalla Comunità Europea, dallo Stato o da altro Ente pubblico, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative quali:
1. la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
  2. progetti imprenditoriali destinati ad incrementare l'occupazione;
  3. l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o di miglioramento gestionale degli aspetti ambientali;
  4. assunzioni effettuate con contratti di formazione:
    - non li abbia utilizzati – completamente o in parte - per tali finalità;
    - non li abbia utilizzati – completamente o in parte – entro i termini previsti ;
    - non li abbia utilizzati – completamente o in parte - per finalità diverse.
- la Società non ha mai utilizzato - in tutto o in parte - i finanziamenti agevolati ottenuti, al fine di coprire pregresse passività.
- la Società non ha mai ottenuto erogazioni, finanziamenti e/o contributi mediante:
- utilizzo o presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere;
  - omissione di informazioni dovute.

Tali condotte si sarebbero potute verificare se, al fine di ottenere il finanziamento per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, la Società avesse dichiarato un numero di dipendenti superiore a quello effettivo, così producendo dichiarazioni non veritiere o, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, avesse presentato una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

## Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

E' fatto divieto ai soggetti delegati ad operare per conto e nell'interesse della Società di:

- a) chiedere o indurre pubblici funzionari ad accordare trattamenti di favore;
- b) promettere o accordare a pubblici funzionari dazioni di denaro o altre liberalità;
- c) riconoscere compensi a consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico affidato ed alle prassi vigenti;
- d) effettuare pagamenti di parcelle maggiorate al fine di costituire fondi per pratiche corruttive;
- e) esibire alla pubblica amministrazione documenti falsi/alterati ovvero fornire false informazioni;
- f) omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore della Società le decisioni dell'ente pubblico.

### **Protocolli preventivi**

**La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:**

- identifica i referenti aziendali autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la P.A. per la richiesta di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti pubblici.  
Se:
  - dipendenti: con atto di delega o da mansionario;
  - terzi: con lettera d'incarico;
- definisce in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti nominati;
- tiene segregate le funzioni tra chi:

- propone la richiesta di finanziamento agevolato;
- effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento;
- raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta;
- approva e sottoscrive la richiesta;
- gestisce le attività finanziate;
- rendiconta il finanziamento;
- effettua studi di fattibilità circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento;
- effettua controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza e veridicità dei dati comunicati;
- effettua un monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento;
- garantisce la tracciabilità di ogni fase del processo in termini documentali; in particolare:
  - a) conserva presso l'archivio della funzione di competenza la documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di sovvenzione;
  - b) conserva la delega/incarico ad operare con l'ente pubblico presso gli uffici amministrativi;
  - c) archivia la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia;
  - d) tiene traccia delle attività svolte e dei costi sostenuti.

### **Altri protocolli preventivi**

- Informazione e formazione specifica del personale
- Sistema disciplinare
- Gestione delle risorse umane
- Previsione di divieti nel Codice Etico

### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.



**PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA O DI NEGOZIAZIONE DIRETTA INDETTE DA ENTI PUBBLICI ITALIANI O STRANIERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COMMESSE, DI CONCESSIONI, DI PARTNERSHIP, DI ASSET (COMPLESSI AZIENDALI, PARTECIPAZIONI, ECC.) OD ALTRE OPERAZIONI SIMILARI CARATTERIZZATE COMUNQUE DAL FATTO DI ESSERE SVOLTE IN UN CONTESTO POTENZIALMENTE COMPETITIVO.**

**GESTIONE DELLE ATI (ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA) PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CUI SOPRA**

**Esempi di illeciti:**

- Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati/informazioni/documentazione non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso ed a vantaggio di altri soggetti terzi;
- La Società – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:
  - per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione stessa;
  - al fine di utilizzare i dati ivi contenuti in modo da avere informazioni rilevanti sulla procedura di gara cui partecipa;
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio la agevoli nella procedura di gara ovvero riferisca informazioni utili per l'aggiudicazione della gara stessa:
  - dà o promette danaro od altra utilità non dovuti;
  - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, regali, danaro, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
  - predisporre budget di spesa non veritieri e restituisce somme di danaro al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
  - assume alle proprie dipendenze persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
  - concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze mai effettuate;
  - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni mai effettuati o per importi superiori al valore reale dei beni stessi;
  - stipula contratti per l'acquisto di beni con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati;
  - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché lo stesso ometta di rilevare eventuali carenze nelle domande presentate dall'ente al fine dell'aggiudicazione della procedura di gara.

#### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, ed all'analisi dei documenti aziendali è emerso che in passato la Società non ha mai partecipato a gare pubbliche e non è di suo interesse farlo, per cui si è riscontrata l'inesistenza del rischio di commissione dei reati di cui al D.L.vo 231/01 e succ.

#### **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE AD ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ASPETTI CONTRIBUTIVI, FINANZIARI E FISCALI**

#### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso quanto segue.

La Società tiene costantemente rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ad adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, aspetti contributivi, finanziari e fiscali, per i quali ad oggi non si sono mai verificate problematiche.

E', infatti, emerso che la Società:

- non abbia mai presentato dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare i previsti contributi;
- non abbia mai dolosamente ommesso di comunicare alla Pubblica Amministrazione la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare);
- nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), non abbia mai alterato la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS;
- non abbia mai alterato la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti;
- non abbia mai presentato dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto alla Società di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi);
- non abbia mai alterati i registri informatici della Pubblica amministrazione per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa;
- non abbia mai, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio omettesse il compimento di un proprio atto o ne ritardi lo stesso:
  - dato o promesso danaro od altra utilità non dovuti;
  - dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, regali, denaro, omaggi che esulassero dalle normali pratiche commerciali;
  - predisposto budget di spesa non veritieri e restituito somme di denaro al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
  - assunto alle proprie dipendenze persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
  - concesso sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

- pagato compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze mai effettuate;
- pagato fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni mai effettuati o per importi superiori al valore reale dei beni stessi;
- stipulato contratti per l'acquisto di beni con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati;
- assunto comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

#### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

E' fatto divieto ai soggetti delegati ad operare per conto e nell'interesse della Società di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della pubblica amministrazione;
- di non rispettare gli adempimenti amministrativi in materia fiscale, finanziaria e tributaria;
- alterare i registri informatici della Pubblica amministrazione per modificare dati

fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione stessa;

- chiedere o indurre pubblici funzionari ad accordare trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle di servizio;
- promettere o accordare a pubblici funzionari dazioni di denaro o altre liberalità;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- riconoscere compensi a consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo affidato e alle prassi vigenti;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate al fine di costituire fondi per pratiche corruttive;
- esibire alla pubblica amministrazione documenti falsi/alterati ovvero fornire false informazioni.

### **Protocolli preventivi**

#### **La Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie
- ✓ Direttiva aziendale antiriciclaggio
- ✓ Documento programmatico di sicurezza
- ✓ Tracciabilità ed archiviazione dei rapporti con l'ente pubblico
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico
- ✓ Procedure specifiche di comportamento (di seguito analiticamente esposte)

### **Procedure specifiche di comportamento**

#### **La Società ha previsto le seguenti modalità di comportamento, di cui controlla il rispetto:**

- ha identificato i referenti aziendali autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la P.A. per gli adempimenti amministrativi, fiscali e finanziari. Ha conferito incarichi ai referenti dei settori interessati, in primis al

responsabile amministrativo. Ha, inoltre, previsto che l'eventuale attività di supporto consulenziale sia formalizzata con lettera di incarico;

- ha definito in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti nominati;
- ha accertato che i soggetti autorizzati abbiano le necessarie competenze amministrative, finanziarie e fiscali per gli adempimenti richiesti;
- provvede periodicamente alla formazioni di tali soggetti;
- ha dato disposizioni affinché i soggetti autorizzati si servano di consulenti esterni per il monitoraggio dell'evoluzione normativa delle aree di loro interesse, al fine di garantire la correttezza degli adempimenti eseguiti;
- ha previsto il costante monitoraggio degli adempimenti di legge attraverso uno scadenziario, al fine di evitare ritardi ed imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ha dato disposizioni affinché la documentazione/dichiarazioni da inviare all'Ente pubblico siano sottoposti a controllo preventivo da parte di due o più soggetti;
- ha previsto una rendicontazione da parte dei soggetti autorizzati all'Organo dirigente, con evidenziazione degli adempimenti eseguiti e della tracciabilità degli stessi

### Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

<b>03</b>	<b>Art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico - mafioso)</b>
<b>ANALISI FATISPECIE</b>	<p>La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-<i>bis</i> si applica anche a chi ottiene la pronuncia di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-<i>bis</i> in cambio della erogazione di denaro.</p>	

Soggetto attivo del reato è:

- ✓ o un partecipante all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso);

✓ o una persona collegata a sistemi organizzativi e metodi mafiosi.

La fattispecie de quo sanziona il fenomeno del cosiddetto “voto di scambio”, che si può concretizzare sia attraverso l’erogazione di denaro al promittente mafioso sia attraverso il cosiddetto “scambio politico – mafioso” avente per oggetto l’esito del voto.

Nella norma, pertanto, viene descritta l’ipotesi di una cooperazione illecita incentrata sull’elargizione di un’utilità in denaro in favore del sodalizio mafioso, subordinata alla “promessa di voti” da parte dell’associazione.

Perché si realizzi il reato de quo occorre, pertanto, l’esistenza di una associazione mafiosa, destinataria dell’elargizione di denaro, che si impegna a far votare il soggetto candidato.

Con l’espressione “promessa di voti” si intende (non tanto la promessa di votare, quanto piuttosto) la promessa di fare votare terzi (e) in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha erogato il denaro.

04	Art. 245 ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
----	-------------------------------	---

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Perché si realizzi il reato in questione la coercizione può essere:

- ✓ fisica, allorché impedisca ogni libertà di movimento;
- ✓ tramite l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficino la volontà di autodeterminarsi.

Affinchè sussista la fattispecie occorre la finalità di conseguire un ingiusto profitto (patrimoniale o non) come prezzo della liberazione.



I commi 2 e 3 della norma prevedono una circostanza aggravante che si concretizza nell'evento morte.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, queste configurano speciali circostanze attenuanti che richiedono che il concorrente si dissoci dagli altri.

Perché l'attenuante sussista occorre che la dissociazione consista in una vera e propria scissione della condotta del concorrente da quella degli altri e che tale comportamento, volto a fare riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto, deve essere, sia effettivo e volontario.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
05	Art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 74 d.p.r. 309/90. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80<sup>1</sup>.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da "chiunque".

L'associazione è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati commettono una serie di delitti della stessa specie volti alla cessione o al traffico di droga.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

Quando la condotta si esaurisce nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, la volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.

06	Art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).
ANALISI FATTISPECIE	Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.	

07	Art. 25 quater, D.Lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
----	---------------------------------	---

L'art. 25-quater del Decreto legislativo 231/2001 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal *codice penale* e dalle *leggi speciali* ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla *Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo. I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**
- **Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)**
- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. quinquies c.p.)**
- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)**
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)**
- **Condotte con finalità di terrorismo (art. sexies c.p.)**
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. bis c.p.)**
- **Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)**
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/76, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/76, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/89, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs n. 625/79, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come l'Azienda rispetti le normative cogenti in materia al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale ex D.L.vo 231/01 e succ.